CAMERA DEI DEPUTATI N. 3440-A

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

(Relatore: **FIORI GIOVANNINO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 maggio 1982 (Stampato n. 1896)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI

(BALZAMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREATTA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LA MALFA)

—

Norme sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Presentata alla Presidenza il 17 giugno 1982

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 3440, approvato all'unanimità dalla X Commissione della Camera, in sede referente, nella seduta del 16 giugno 1982, è il risultato di una trattativa molto lunga e tormentata, iniziatasi nel maggio 1981 e conclusasi il 20 gennaio 1982 con una ipotesi di accordo sottoscritta dalle organizzazioni sindacali di categoria FILT-CGIL, SAUFI-CISL, SIUF-UIL, e FISAFS-CISL, per il triennio 1981-1983.

La fase di contrattazione ha determinato forti tensioni, con astensioni dal lavoro, disfunzioni nei servizi e conseguenti disagi per l'utenza, a causa delle obiettive difficoltà, incontrate da ambedue le parti in causa, nel realizzare una soddisfacente definizione dell'accordo.

Da un lato, le organizzazioni sindacali, indotte a muoversi in un quadro normativo e retributivo, come quello scaturito dalle leggi 5 febbraio 1979, n. 42, 22 dicembre 1980, n. 885, e 6 ottobre 1981, n. 564, che ha introdotto, nella struttura aziendale, apprezzabili elementi di rinnovamento organizzativo e di riqualificazione professionale, ma anche disarmonie, sperequazioni e squilibri da correggersi; dall'altro, il Governo e la dirigenza politica del ministero, costretti a trattare nei limiti angusti, imposti dall'azione di contenimento della spesa pubblica e di superamento della crisi economica generale.

Il lungo confronto tra le parti e i ritardi negli sviluppi e nella conclusione della trattativa, su cui si sono appuntati i rilievi critici di tutti gli oratori intervenuti nel dibattito in Commissione, ha avuto l'effetto positivo, a giudizio del relatore, di far emergere e consentire la correzione di alcune sostanziali anomalie manifestatesi nella prima fase applicativa della contrattazione, in quasi tutti i settori del pubblico impiego. La tendenza, in primo luogo, a considerare la norma contrattuale, non il risultato di un accordo, ma una forma procedurale nuova per l'acquisizione di incrementi retributivi e di miglioramenti dello stato giuridico, senza corrispettivo alcuno in termini di produttività e di efficienza del pubblico servizio. La spinta, altresì, a dilatare gli effetti del contratto approvato, in fase di concreta applicazione, attraverso interpretazioni estensive di un complesso vecchio e nuovo di norme, non sempre organico e privo del carattere di determinatezza proprio della norma giuridica, come il quadro normativo scaturito dalla successione dei contratti nel tempo, i cui riflessi finanziari sono apparsi non sempre controllabili.

Va rilevato, a tale riguardo, infatti, che l'ipotesi di accordo sottoposto all'esame e all'approvazione del Parlamento contiene, per la prima volta, limiti e correttivi efficaci.

Essa è stata accompagnata, prima di tutto, da un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, nel quale è previsto l'impegno di evitare astensioni dal lavoro nei periodi caratterizzati da più intenso traffico (Natale, Pasqua, ferie estive) e di non consentire astensioni dal lavoro presso singole unità operative, senza il preventivo avallo delle strutture provinviali del sindacato.

L'articolo 6 del disegno di legge prevede, inoltre, la delega al Governo a raccogliere in testo unico le disposizioni in vigore concernenti lo stato giuridico del personale, con facoltà di apportare modifiche e integrazioni al quadro complessivo, allo scopo di realizzare un sistema normativo ben coordinato e non suscettibile di interpretazioni e applicazioni capaci di generare nuovi squilibri.

Anche la parte del disegno di legge che attiene ai miglioramenti economici appare concepita e formulata in termini nuovi, rispetto alla precedenti esperienze contrattuali.

La riparametrazione stipendiale, prevista dagli articoli 1, 2 e 3 è programmata nei limiti di un miglioramento lordo, medio, *pro capite*, non superiore a lire 650.000 per il 1982, rispetto al 1981, e non superiore a lire 600.000 per il 1983, rispetto al 1982. Non solo, ma è stata anche prevista la facoltà di rivedere, nel triennio, le nuove misure retributive, qualora nella nuova contrattazione tra Governo e sindacati siano concordati limiti e criteri diversi da quelli posti a base delle intese raggiunte nel gennaio del 1981.

Il riconoscimento delle anzianità pregresse, d'altro canto, previsto dall'articolo 4, è da considerarsi l'assolvimento di un preciso impegno che il Governo aveva assunto al momento dell'approvazione legislativa della legge n. 312 del 1979, che attribuì il particolare beneficio ad altre categorie del pubblico impiego.

Altre norme del disegno di legge, che non abbisognano di particolare commento, disciplinano la compatibilità delle nuove retribuzioni con i compensi previsti da precedenti disposizioni e fissano i termini di decorrenza delle nuove posizioni stipendiali, anche al fine di consentirne il computo a favore del personale collocato a riposo a decorrere dalla data del 31 dicembre 1980.

Nel suo complesso, il provvedimento appare ispirato a grande senso di responsabilità ed è frutto di un impegno delle organizzazioni sindacali e della direzione politica del ministero che va nel senso di quel radicale rinnovamento della struttura aziendale e della professione ferroviaria a cui appaiono ispirate le proposte di legge sulla riforma aziendale, giunte ormai alla fase conclusiva del loro *iter* parlamentare presso la X Commissione della Camera.

Per doverosa informazione, il relatore precisa che la X Commissione ha deciso di esprimere il proprio avviso favorevole sul disegno di legge, pur non essendo ancora pervenuti i pareri della I e della V Commissione, nella convinzione di poter ottenere e valutare i pareri medesimi prima del dibattito in Assemblea.

FIORI GIOVANNINO, *Relatore.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Dal 1° marzo 1981 la tabella degli stipendi allegata alla legge 22 dicembre 1980, n. 885, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. L'attribuzione delle nuove posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio in godimento con conservazione dell'anzianità maturata nella classe stessa ai fini dei successivi aumenti. Resta fermo l'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo e quarto comma, e all'articolo 2 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 885. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
All'attuazione delle intese già intervenute con le organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per la revisione, per gli anni 1982 e 1983, delle tabelle di stipendi del personale ferroviario, escluso il personale della carriera dirigenziale, si provvederà a norma dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, fermo restando	*Identico.*

che il miglioramento economico medio lordo *pro capite* non potrà superare le 650.000 lire annue per il 1982 rispetto al 1981 e le 600.000 lire annue per il 1983 rispetto al 1982.

Le nuove misure dei miglioramenti retributivi relativi agli anni 1982 e 1983 possono essere assoggettate a revisione qualora nella contrattazione del Governo con le organizzazioni sindacali vengano definiti limiti e criteri diversi da quelli posti alla base delle intese di cui al primo comma.

ART. 3.

Ai soli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita e del trattamento di quiescenza spettanti, le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche al personale in attività di servizio al 31 dicembre 1980 e che sia cessato dal servizio dopo tale data e fino a tutto il 28 febbraio 1981 compreso.

Le pensioni determinate ai sensi del precedente comma sono attribuite dalla data del collocamento in quiescenza o, in caso di morte del dipendente in attività di servizio, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

ART. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1981, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e presso altre Amministrazioni dello Stato, fino al 31 dicembre 1980, è valutato in ragione dei seguenti importi annui per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni:

seconda e terza categoria	L. 4.905
quarta categoria	» 4.971
quinta categoria	» 5.039
sesta categoria	» 5.130
settima categoria	» 5.255.

Il beneficio economico come sopra determinato costituisce elemento distinto

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

della retribuzione ed ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

L'attribuzione degli importi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata d'ufficio per il personale nei cui confronti è stato applicato l'articolo 15, primo e secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i dipendenti immessi in servizio dopo il 1° ottobre 1978, l'attribuzione dei citati importi per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre Amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo resi presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Azienda.

Il beneficio di cui al presente articolo si applica anche al personale in attività di servizio al 31 dicembre 1980 e cessato dal servizio con decorrenza 1° gennaio 1981.

Agli effetti dell'applicazione del primo comma del presente articolo è valutabile anche il servizio prestato dal personale di cui alla legge 22 dicembre 1960, numero 1600, alle dipendenze dell'ex Governo militare alleato anteriormente al 26 ottobre 1954. L'attribuzione è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti della Azienda.

ART. 5.

In sede di emanazione del decreto ministeriale di cui al penultimo comma dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1981, n. 564, sarà disciplinata la possibilità di includere nelle commissioni che procedono agli accertamenti professionali per i passaggi di categoria ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del protocollo di intesa con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1982, su proposta del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, si provvederà alla raccolta in testo unico delle disposizioni in vigore concernenti lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, apportando alle stesse, ove occorra, le modifiche ed integrazioni necessarie al loro coordinamento ed adeguamento, in relazione anche all'esigenza di rivedere il numero e la classificazione delle categorie del personale nel rispetto del limite del contingente delle dotazioni di organico e di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive integrazioni e modificazioni, nonché del limite globale delle disponibilità di spesa previste per l'esercizio finanziario 1983.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno

ART. 7.

Identico.

1981 in complessive lire 371 miliardi – di cui lire 124 miliardi per le nuove tabelle di stipendio e lire 247 miliardi per il computo delle anzianità di servizio – e, per l'anno 1982, in complessive lire 624 miliardi – di cui lire 152 miliardi per le nuove tabelle di stipendio, lire 257 miliardi per il computo delle anzianità di servizio e lire 215 miliardi per la riparametrazione degli stipendi – si farà fronte, quanto a lire 124 miliardi, con le economie realizzate nel 1982 nei residui passivi accertati nel 1981 sui capitoli concernenti le spese di personale dello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, quanto a lire 86 miliardi, con parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 101 del predetto stato di previsione per l'anno 1982 e, quanto a lire 785 miliardi, mediante corrispondente sovvenzione del Tesoro alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

All'onere relativo alla suddetta sovvenzione si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 (voce « Interventi in materia di sgravi contributivi ») e n. 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 in ragione, rispettivamente di lire 300 miliardi e di lire 485 miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Anni di permanenza	—	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria	5ª categoria	6ª categoria	7ª categoria
Iniziale	2.244.000	2.739.000	3.149.850	3.450.150	4.012.650	4.680.480	5.627.400	7.318.800
2	2.423.520	2.958.120	3.401.838	3.726.162	4.333.662	5.054.918	6.077.592	7.904.304
2	2.603.040	3.177.240	3.653.826	4.002.174	4.654.674	5.429.356	6.527.784	8.489.808
2	2.782.560	3.396.360	3.905.814	4.278.186	4.975.686	5.803.794	6.977.976	9.075.312
2	2.962.080	3.615.480	4.157.802	4.554.198	5.296.698	6.178.232	7.428.168	9.660.816
2	3.141.600	3.834.600	4.409.790	4.830.210	5.617.710	6.552.670	7.878.360	10.246.320
2	3.321.120	4.053.720	4.661.778	5.106.222	5.938.722	6.927.108	8.328.552	10.831.824
2	3.500.640	4.272.840	4.913.766	5.382.234	6.259.734	7.301.546	8.778.744	11.417.328
2	3.680.160	4.491.960	5.165.754	5.658.246	6.580.746	7.675.984	9.228.936	12.002.832
2	3.772.164	4.604.259	5.294.897	5.799.702	6.745.264	7.867.883	9.459.659	12.302.902
2	3.864.168	4.716.558	5.424.040	5.941.158	6.909.782	8.059.782	9.690.382	12.602.972
2	3.956.172	4.828.857	5.553.183	6.082.614	7.074.300	8.251.681	9.921.105	12.903.042
2	4.048.176	4.941.156	5.682.326	6.224.070	7.238.818	8.443.580	10.151.828	13.203.112
2	4.140.180	5.053.455	5.811.469	6.365.526	7.403.336	8.635.479	10.382.551	13.503.182
2	4.232.184	5.165.754	5.940.612	6.506.982	7.567.854	8.827.378	10.613.274	13.803.252
2	4.324.188	5.278.053	6.069.755	6.648.438	7.732.372	9.019.277	10.843.997	14.103.322